



Data \_\_\_\_\_

**ORIGINALE**

## C . U . n . r o 10 del 23/04/2015

**OGGETTO: UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO. APPROVAZIONE MODIFICA STATUTO.**

### Verbale di deliberazione del Consiglio dell'Unione

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventitre** del mese di aprile alle ore **20:00**, in **Terrassa Padovana** ed in una sala del Palazzo Civico, previa convocazione nei termini previsti dal regolamento, si è riunito il Consiglio dell'Unione in sessione **Straordinaria** seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione; sono intervenuti i Signori Consiglieri:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
LAZZARIN MODESTO	X		VETTORATO ROBERTO	X	
CHIGGIO VALENTINA	X		SCUDELLARO MIRCO	X	
MANTOAN SANDRO		X	DE MARCHI ANDREA	X	
MORETTO ALBERTO	X		PERILLI UMBERTO	X	
BAGAROLO FILIPPO		X	SCOLARO RENZO	X	
PIVA ALESSANDRO	X		MARTINELLO LUCA	X	
ANGELI MASSIMO	X		ZANIN CARLO	X	
CAPUZZO MARA	X		BRUNAZZO ROBERTO	X	
BAESSATO EMILIANO		X			

Così presenti n. **14** su **17** Consiglieri assegnati e in carica. Assiste l'infrascritto Segretario dell'Unione **dott.ssa Annalisa Merlo**.

Il sig. **Modesto Lazzarin** nella sua qualità di Presidente dell'Unione assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e propone la trattazione dell'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno.

Designati a scrutatori della votazione i Signori:

**CAPUZZO MARA**  
**CHIGGIO VALENTINA**  
**MORETTO ALBERTO**

Il presente atto è in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune per  
giorni \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Lì \_\_\_\_\_

L'incaricato

**OGGETTO: UNIONE DEI COMUNI DEL CONSELVANO. APPROVAZIONE MODIFICA STATUTO.**

**Entra il Consigliere Brunazzo Roberto;**

**Presenti Consiglieri n. 14 Assenti n. 3 ( Mantoan Sandro – Bagarolo Filippo – Baessato Emiliano)**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Su proposta del Presidente Modesto Lazzarin e istruita dal Segretario dell'Unione Dott.ssa Annalisa Merlo;

**PREMESSO CHE:**

- con le deliberazioni consiliari, di seguito indicate analiticamente per ciascun Comune aderente, i Comuni di Agna, Arre, Bagnoli di Sopra, Candiana, Conselve e Terrassa Padovana hanno costituito l'“Unione dei Comuni del Conselvano”, approvandone contestualmente gli atti preliminari (Atto Costitutivo, Statuto e Piano Strategico) ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000, e succ. m. ed i.:
  - Comune di **Conselve - capofila**, deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data 20.09.2012 con il n. 49, esecutiva ai sensi di legge;
  - Comune di **Agna**, deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.09.2012, esecutiva ai sensi di legge;
  - Comune di **Arre**, deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.09.2012, esecutiva ai sensi di legge;
  - Comune **Bagnoli di Sopra**, deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20.09.2012, esecutiva ai sensi di legge;
  - Comune di **Candiana**, deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 20.09.2012, esecutiva ai sensi di legge;
  - Comune di **Terrassa Padovana**, deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17.09.2012, esecutiva ai sensi di legge;

- con successive deliberazioni:
  - del Consiglio dell'Unione n. 7 del 07.10.2013;
  - e dei Consigli Comunali dei Comuni di:
    - Agna n. 17 del 03.10.2013;
    - Arre n. 22 del 27.09.2013;
    - Bagnoli di Sopra n. 17 del 26.09.2013;
    - Candiana n. 25 del 26.09.2013;
    - Conselve n. 30 del 27.09.2013;
    - e Terrassa Padovana n. 20 del 30.09.2013;

sono state adottate le modifiche statutarie, finalizzate all'adesione all'Unione del Comune di Bovolenta, che con propria deliberazione consiliare n. 25 del 01.10.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, ha deliberato di aderire all'Unione dei Comuni del Conselvano, approvando contestualmente lo Statuto dell'Unione nel testo novellato, con adesione alle funzioni trasferite;

**PRESO ATTO** che a seguito dell'adozione delle delibere del Consiglio dell'Unione n. 4 del 03.02.2015 e 6 del 04.302.2015, esecutive, è stato modificato l'art. 7 dello Statuto dell'Unione

stessa, al fine di consentire la fuoriuscita di alcuni Comuni, prima dei termini temporali inizialmente stabiliti;

**RICHIAMATO** il comma 32, dell'art. 1, della legge 56/2015;

**PRECISATO** che si rende necessario procedere alla revisione dei seguenti articoli del vigente Statuto dell'Unione dei Comuni del Conselvano, adeguandoli alla diversa realtà che si è venuta a definire con i Comuni attualmente aderenti alla stessa e recependo alcune disposizioni dettate dalla legge n. 56/2015, come di seguito esplicitato:

**Art. 17 - Composizione del Consiglio – testo vigente:**

1. Alla luce della normativa vigente in materia nonché in considerazione della consistenza demografica dei Comuni aderenti, il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente dell'Unione e da n. 16 membri, eletti separatamente da ciascun Consiglio comunale, mediante elezione con voto limitato a uno, scegliendoli tra i propri Consiglieri, ad esclusione dei Sindaci, secondo il seguente schema:
  - per il Comune di Agna: n. 3 membri (di cui 1 esponente della minoranza);
  - per il Comune di Arre: n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza);
  - per il Comune di Bagnoli di Sopra: n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza);
  - per il Comune di Bovolenta: n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza);
  - per il Comune di Candiana: n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza);
  - per il Comune di Conselve: n. 3 membri (di cui 1 esponenti della minoranza);
  - per il Comune di Terrassa padovana: n. 2 membri (di cui 1 esponenti della minoranza).
2. Il Consigliere comunale eletto in qualità di consigliere di maggioranza o di minoranza decade dalla carica di Consigliere dell'Unione nel caso in cui nel Consiglio comunale di appartenenza passi da uno schieramento all'altro. Tale decadenza opera a far data dall'adozione di apposito atto deliberativo del Consiglio comunale di appartenenza con cui viene pronunciata la decadenza medesima e si procede alla contestuale surroga.
3. In caso di scadenza o scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale, da effettuarsi entro 60 giorni dall'elezione del Consiglio medesimo.
4. Salvo il caso di cui al comma precedente, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale, ogni Consigliere dell'Unione decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

**Testo emendato:**

**Art. 17 - Composizione del Consiglio**

1. *Il Consiglio è composto dal Presidente della Giunta dell'Unione e da un numero di Consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, nella misura di 2/3 per le maggioranze e di 1/3 per le minoranze, così garantendo la rappresentanza delle stesse rispettivamente con due Consiglieri per la maggioranza e un consigliere per la minoranza di ogni singolo Comune;*
2. Il Consigliere comunale eletto in qualità di consigliere di maggioranza o di minoranza decade dalla carica di Consigliere dell'Unione nel caso in cui nel Consiglio comunale di appartenenza passi da uno schieramento all'altro. Tale decadenza opera a far data dall'adozione di apposito atto deliberativo del Consiglio comunale di appartenenza con cui viene pronunciata la decadenza medesima e si procede alla contestuale surroga.
3. In caso di scadenza o scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale, da effettuarsi entro 60 giorni dall'elezione del Consiglio medesimo.

4. Salvo il caso di cui al comma precedente, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale, ogni Consigliere dell'Unione decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

**Art. 24 – Vice Presidente dell'Unione - testo vigente**

1. Il Presidente nomina il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo scegliendolo tra i Sindaci membri della Giunta.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Vice Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco del Comune con maggiore consistenza demografica.

**Testo emendato**

**Art. 24 - Vice Presidente dell'Unione**

1. Il Presidente nomina il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo scegliendolo tra i Sindaci membri della Giunta.
2. *In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Vice presidente le relative funzioni sono esercitate dai Sindaci dei Comuni associati in ordine decrescente al numero di abitanti.*
3. *In caso di impedimento dei Sindaci le relative funzioni sono esercitate dai vice sindaci con lo stesso ordine di cui comma precedente.*

**Art. 26 – Composizione e nomina della Giunta - testo vigente**

1. Alla luce della normativa vigente in materia, la Giunta dell'Unione è composta dai n.7 (sette) Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, che possono essere sostituiti da Assessori nominati singolarmente da ciascun Sindaco scegliendoli all'interno della Giunta del proprio Comune.
2. Salvo il generale potere di sostituzione del Vice Sindaco, il Sindaco o l'Assessore che rappresenti il proprio Comune nella Giunta dell'Unione e sia impossibilitato a partecipare a una o più sedute per assenza o impedimento temporaneo, designa un suo sostituto scegliendolo all'interno della Giunta del proprio Comune.

**Testo emendato:**

**Art. 26 – Composizione e nomina della Giunta**

1. *Alla luce della normativa vigente in materia, la Giunta dell'Unione è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, che possono essere sostituiti da Assessori nominati singolarmente da ciascun Sindaco scegliendoli all'interno della Giunta del proprio Comune.*
2. Salvo il generale potere di sostituzione del Vice Sindaco, il Sindaco o l'Assessore che rappresenti il proprio Comune nella Giunta dell'Unione e sia impossibilitato a partecipare a una o più sedute per assenza o impedimento temporaneo, designa un suo sostituto scegliendolo all'interno della Giunta del proprio Comune.

**Art. 47 – Approvazione e proposte di modifica dello Statuto – testo vigente:**

1. Le deliberazioni di approvazione del presente Statuto sono adottate dai Consigli dei Comuni aderenti all'Unione e da quello dell'Unione stessa con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, escludendo nel computo il Presidente.
2. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, escludendo nel computo il Presidente.
3. Le disposizioni di cui ai presenti commi si applicano esclusivamente alle modifiche statutarie strutturali e non per quelle riguardanti il normale funzionamento dell'Unione.

**Testo emendato:**

**Art. 47 - Approvazione e Proposte di modifica dello Statuto**

1. *Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate solo dal Consiglio dell'Unione;*
2. Le deliberazioni di approvazione del presente Statuto sono adottate dai Consigli dei Comuni aderenti all'Unione e da quello dell'Unione stessa con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, escludendo nel computo il Presidente.
3. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, escludendo nel computo il Presidente.
4. Le disposizioni di cui ai presenti commi si applicano esclusivamente alle modifiche statutarie strutturali e non per quelle riguardanti il normale funzionamento dell'Unione.

**RITENUTO** di procedere come sopra descritto;

**VISTA** la Legge Regionale n. 18 del 27.04.2012 – “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”;

**VISTI** lo Statuto vigente ed emendato dell’Unione, il Piano Strategico e l’Atto Costitutivo dell’Unione dei Comuni;

**VISTI** i pareri istruttori ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 allegato al presente atto sotto la lettera A);

**DELIBERA**

- 1) di dare atto e fare proprio quanto in premessa esposto;
- 2) **di modificare** come con la presente deliberazione si modificano, per le motivazioni enunciate in narrativa, i seguenti articoli 17, 24, 26 e 47 dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Conselvano:

**Art. 17 - Composizione del Consiglio – testo vigente:**

1. Alla luce della normativa vigente in materia nonché in considerazione della consistenza demografica dei Comuni aderenti, il Consiglio dell’Unione è composto dal Presidente dell’Unione e da n. 16 membri, eletti separatamente da ciascun Consiglio comunale, mediante elezione con voto limitato a uno, scegliendoli tra i propri Consiglieri, ad esclusione dei Sindaci, secondo il seguente schema:  
per il Comune di Agna: n. 3 membri (di cui 1 esponente della minoranza);  
per il Comune di Arre: n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza);  
per il Comune di Bagnoli di Sopra: n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza);  
per il Comune di Bovolenta: n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza);  
per il Comune di Candiana: n. 2 membri (di cui 1 esponente della minoranza);  
per il Comune di Conselve: n. 3 membri (di cui 1 esponenti della minoranza);  
per il Comune di Terrassa padovana: n. 2 membri (di cui 1 esponenti della minoranza).
2. Il Consigliere comunale eletto in qualità di consigliere di maggioranza o di minoranza decade dalla carica di Consigliere dell’Unione nel caso in cui nel Consiglio comunale di appartenenza passi da uno schieramento all’altro. Tale decadenza opera a far data

- dall'adozione di apposito atto deliberativo del Consiglio comunale di appartenenza con cui viene pronunciata la decadenza medesima e si procede alla contestuale surroga.
3. In caso di scadenza o scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale, da effettuarsi entro 60 giorni dall'elezione del Consiglio medesimo.
  4. Salvo il caso di cui al comma precedente, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale, ogni Consigliere dell'Unione decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto

#### **Testo emendato:**

##### **Art. 17 - Composizione del Consiglio**

1. *Il Consiglio è composto dal Presidente della Giunta dell'Unione e da un numero di Consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, nella misura di 2/3 per le maggioranze e di 1/3 per le minoranze, così garantendo la rappresentanza delle stesse rispettivamente con due Consiglieri per la maggioranza e un consigliere per la minoranza di ogni singolo Comune;*
2. Il Consigliere comunale eletto in qualità di consigliere di maggioranza o di minoranza decade dalla carica di Consigliere dell'Unione nel caso in cui nel Consiglio comunale di appartenenza passi da uno schieramento all'altro. Tale decadenza opera a far data dall'adozione di apposito atto deliberativo del Consiglio comunale di appartenenza con cui viene pronunciata la decadenza medesima e si procede alla contestuale surroga.
3. In caso di scadenza o scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale, da effettuarsi entro 60 giorni dall'elezione del Consiglio medesimo.
4. Salvo il caso di cui al comma precedente, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale, ogni Consigliere dell'Unione decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo Consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

##### **Art. 24 – Vice Presidente dell'Unione - testo vigente**

1. Il Presidente nomina il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo scegliendolo tra i Sindaci membri della Giunta.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Vice Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco del Comune con maggiore consistenza demografica.

#### **Testo emendato**

##### **Art. 24 - Vice Presidente dell'Unione**

1. Il Presidente nomina il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo scegliendolo tra i Sindaci membri della Giunta.
2. *In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Vice presidente le relative funzioni sono esercitate dai Sindaci dei Comuni associati in ordine decrescente al numero di abitanti.*
3. *In caso di impedimento dei Sindaci le relative funzioni sono esercitate dai vice sindaci con lo stesso ordine di cui comma precedente.*

**Art. 26 – Composizione e nomina della Giunta - testo vigente**

1. Alla luce della normativa vigente in materia, la Giunta dell'Unione è composta dai n.7 (sette) Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, che possono essere sostituiti da Assessori nominati singolarmente da ciascun Sindaco scegliendoli all'interno della Giunta del proprio Comune.
2. Salvo il generale potere di sostituzione del Vice Sindaco, il Sindaco o l'Assessore che rappresenti il proprio Comune nella Giunta dell'Unione e sia impossibilitato a partecipare a una o più sedute per assenza o impedimento temporaneo, designa un suo sostituto scegliendolo all'interno della Giunta del proprio Comune.

**Testo emendato:**

**Art. 26 – Composizione e nomina della Giunta**

1. *Alla luce della normativa vigente in materia, la Giunta dell'Unione è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, che possono essere sostituiti da Assessori nominati singolarmente da ciascun Sindaco scegliendoli all'interno della Giunta del proprio Comune.*
2. Salvo il generale potere di sostituzione del Vice Sindaco, il Sindaco o l'Assessore che rappresenti il proprio Comune nella Giunta dell'Unione e sia impossibilitato a partecipare a una o più sedute per assenza o impedimento temporaneo, designa un suo sostituto scegliendolo all'interno della Giunta del proprio Comune.

**Art. 47 – Approvazione e proposte di modifica dello Statuto – testo vigente:**

1. Le deliberazioni di approvazione del presente Statuto sono adottate dai Consigli dei Comuni aderenti all'Unione e da quello dell'Unione stessa con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, escludendo nel computo il Presidente.
2. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, escludendo nel computo il Presidente.
3. Le disposizioni di cui ai presenti commi si applicano esclusivamente alle modifiche statutarie strutturali e non per quelle riguardanti il normale funzionamento dell'Unione.

**Testo emendato:**

**Art. 47 - Approvazione e Proposte di modifica dello Statuto**

1. *Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai Consigli dei Comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate solo dal Consiglio dell'Unione;*
  2. Le deliberazioni di approvazione del presente Statuto sono adottate dai Consigli dei Comuni aderenti all'Unione e da quello dell'Unione stessa con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati, escludendo nel computo il Presidente.
  3. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, escludendo nel computo il Presidente.
  4. Le disposizioni di cui ai presenti commi si applicano esclusivamente alle modifiche statutarie strutturali e non per quelle riguardanti il normale funzionamento dell'Unione.
- 3) di dichiarare con successiva e separata votazione l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

- 4) di provvedere alla pubblicazione dello Statuto Comunale modificato secondo le indicazioni previste dall'art. 6 del D. Lgs.vo n. 267/2000.

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Presidente dell'Unione Modesto Lazzarin ed istruita dal Segretario dell'Unione Dott.ssa Annalisa Merlo e comprensiva dei pareri espressi dai responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica.

Uditi gli interventi dei Consiglieri.

**Il Presidente Lazzarin Modesto** fa una cronistoria degli eventi e indica le motivazioni che hanno determinato la presente proposta di modifica dello statuto. Precisa che a seguito dell'emanazione della legge 56/2014 denominata "legge Del Rio" è possibile modificare il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione. Ricorda che al momento della sua costituzione il consiglio poteva essere composto dal Presidente e da un numero massimo di 16 consiglieri, che in quel momento sono stati suddivisi fra i sei Comuni costituenti l'Unione, tenendo conto che dovevano essere rappresentate le minoranze e le maggioranze di ciascun comune e attribuendo più consiglieri di maggioranza, anziché uno come agli altri, ai Comuni con un maggior numero di abitanti, cioè Conselve, Bagnoli di Sopra e Agna. Ancora, rammenta, che in occasione dell'entrata a far parte dell'Unione, del Comune di Bovolenta, i Comuni di Conselve e Bagnoli di Sopra, dovettero rinunciare a un proprio consigliere ciascuno per consentire la rappresentatività in consiglio dell'Unione di tale ultimo Comune.

**Entra il Consigliere Baessato Emiliano ore 20,55;**

**Presenti n. 15 Consiglieri; Assenti n. 2 (Mantoan Sandro – Bagarolo Filippo);**

Ora, in vigore della legge Del Rio, il numero dei consiglieri non è più vincolato e la proposta di modifica che viene proposta, prevede che il prossimo Consiglio dell'Unione sia costituito dai 2/3 dei componenti in rappresentanza dei consiglieri di maggioranza e 1/3 in rappresentanza della minoranza, specificando che ciascun Comune sarà rappresentato da due consiglieri di maggioranza e da uno di minoranza. In tal modo il numero dei consiglieri del consiglio dell'Unione, varierà in relazione al numero di Enti che vi partecipano, senza la necessità di indicarne un numero massimo.

**Il Consigliere Piva Alessandro** manifesta alcune perplessità sulla sua delega ad agire in questa seduta, avendo il suo Comune deliberato il recesso, tuttavia, rendendosi conto dell'impossibilità di operare da parte dell'Unione, qualora non adottassero la presente proposta di modifica dello statuto e per lo spirito di collaborazione che da sempre ha contraddistinto il suo Comune, anticipa

il suo voto favorevole, anche se, sul contenuto, ritiene che i testi riguarderebbero di più una costituenda Unione, anziché Enti di cui più tardi si discuterà la presa d'atto del recesso e di cui, in ogni caso, avrebbe voluto un preventivo dibattito. Auspica, altresì, che come riferito dal Presidente, il prossimo Consiglio dell'Unione si riunisca per approvare il rendiconto;

**Il Consigliere Scudellaro Mirco**, fa una propria dichiarazione di voto favorevole alla modifica dello Statuto, specificando che seppur consapevole che fra qualche minuto uscirà definitivamente dal Consiglio dell'Unione, per spirito di collaborazione è disposto a dare il suo supporto al fine di limitare i disagi che potrebbero subire gli Enti rimasti in Unione, non nascondendo un certo imbarazzo;

**Il Consigliere De Marchi Andrea** anticipando il suo voto favorevole, mette in risalto l'alto senso di democraticità, derivante dalla conferma che anche nel prossimo Consiglio e Giunta dell'Unione vi sarà parità fra i Comuni partecipanti, indipendentemente dalla loro grandezza. Visti i dubbi sollevati da alcuni consiglieri, prosegue evidenziando che non sarebbero state necessarie queste variazioni allo statuto, se cinque Comuni non avessero deciso il recesso dall'Unione nei tempi e nei modi che hanno scelto. Dei dubbi sollevati, comprende l'imbarazzo per alcuni consiglieri nell'approvare le modifiche ad uno Statuto di un Ente di cui non faranno più parte, ma sottolinea essere la logica conseguenza delle loro precedenti votazioni sulla mozione di scioglimento e sul recesso semplificato. Ritiene positivo che essi ne approvino le conseguenti modifiche statutarie e che la collaborazione da essi dichiarata sia ben accetta, ma anche dovuta;

**Il Consigliere Martinello Luca** chiede quali saranno le conseguenze economiche della fuoriuscita di questi Enti, sia per chi resta che per quelli che recedono;

**Il Presidente Lazzarin Modesto** risponde che pochi giorni fa si è recato in Regione per accertarsi su quanto accadrà dei finanziamenti assegnati e, pur non potendo riportare dei numeri, assicura che i contributi verranno dalla Regione ricalcolati sulla base della nuova composizione dell'Unione e sui tempi di permanenza nell'Unione dei vari Comuni;

**Il Consigliere Martinello Luca** chiede a carico di chi, saranno i soldi che dovranno essere restituiti alla Regione per i contributi ricevuti.

**Il Presidente Lazzarin Modesto** risponde che l'importo che dovranno restituire i Comuni receduti, dovrebbe essere ben poca cosa, perché sono molto pochi i fondi spesi sugli importi assegnati, inoltre, si dovrà fare un distinguo fra le spese da rendicontare o meno.

**Il Consigliere Angeli Massimo** chiede che venga verbalizzata la sua condivisione all'intervento del Consigliere di Arre sig. Piva Alessandro e, confermando lo spirito di collaborazione, anticipa il voto favorevole del Comune di Bagnoli di Sopra;

Chiusa la discussione si passa al voto della proposta;

Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione senza alcuna modificazione e/o integrazione.

Dato atto che si provvede alla votazione in forma palese per alzata di mano.

Risultano presenti Consiglieri: **15**

Favorevoli n.**14**, Contrari n./, Astenuti n. **1** (Martinello Luca).

Con voti, sopra espressi, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, proclama l'esito della votazione.

A questo punto il Presidente propone di votare l'immediata esecutività del provvedimento.

Risultano presenti Consiglieri: **15**

Favorevoli n. **14**, Contrari n. /, Astenuti n. **1** (Martinello Luca)

Con voti, sopra espressi, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, proclama l'esito della votazione.

### **DELIBERA**

1. di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata e che si intende qui integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione;
2. di dichiarare con successiva e separata votazione l'immediata esecutività del presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
3. di provvedere alla pubblicazione dello Statuto Comunale modificato secondo le indicazioni previste dall'art. 6 del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE  
Modesto Lazzarin

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE  
Dott. ssa Annalisa Merlo

---

**PUBBLICAZIONE**

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18  
agosto 2000 n. 267. N. Reg. \_\_\_\_\_

Addì \_\_\_\_\_

L'Incaricato

---

**ESTREMI ESECUTIVITA'**

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

il \_\_\_\_\_

Il Segretario dell'Unione  
Dott. ssa Annalisa Merlo

Conselve, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

---